



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
**Deliberazione del Consiglio metropolitano**  
**Direzione Territorio e mobilità**

**N. 11/2023** del registro delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano

**ADUNANZA DEL 17/05/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Il giorno 17 maggio 2023 alle ore 16:30 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All'appello risultano:

MARCO BUCCI	Presente	GABRIELE REGGIARDO	Presente
DANIELA BOTTA	Presente	LAURA REPETTO	Presente
MARIAJOSE' BRUCCOLERI	Presente	GIACOMO ROBELLO	Presente
LUCA COSTA	Presente	ANDREA ROSSI	Presente
STEFANO DAMONTE	Presente	ANTONIO SEGALERBA	Presente
SIMONE FRANCESCHI	Presente	FRANCO SENAREGA	Presente
CARLO GANDOLFO	Presente	GIORGIO TASSO	Presente
CLAUDIO GARBARINO	Presente	CLAUDIO VILLA	Presente
MARIA GRAZIA GRONDONA	Assente		
MARIA CATERINA PERAGALLO	Presente		
FABRIZIO PODESTA'	Presente		

Assenti: 1, Maria Grazia Grondona.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Maria Concetta Giardina.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Marco Bucci in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere Franco Senarega, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Deliberazione del Consiglio metropolitano***

### ***Direzione Territorio e mobilità***

Visto l'articolo 73 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevedeva la possibilità di tenere le sedute dei Consigli delle Città metropolitane in videoconferenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;

Dato atto che questa Amministrazione ha previsto con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 disposizioni integrative specifiche per svolgere in modalità telematica e mista le sedute del Consiglio metropolitano;

Considerato che, come confermato anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno numero 33/2022, le sedute possono tenersi con tali modalità anche dopo la cessazione dello stato di emergenza purché sia stata prevista apposita disciplina;

Dato atto che la seduta si è svolta in modalità mista, in presenza e video/audio conferenza, nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Visto il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Visto il Bilancio di Previsione 2023/2025, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 40 in data 28/12/2022;

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitano n° 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2025 e del Piano esecutivo di gestione finanziario (PEG)

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 33 del 25/06/2015 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Città Metropolitana di

Genova, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 25/11/2016;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Deliberazione del Consiglio metropolitano*

### *Direzione Territorio e mobilità*

pubblicitaria che sostituisce, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) il posizionamento degli impianti c) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; d) altri aspetti relativi agli impianti stessi;*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Preso atto che il comma 847 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 ha abrogato, fra l'altro, il Capo II del Decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplinante la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'articolo 63 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), che poteva essere istituito dalla Provincia in sostituzione della TOSAP, e ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme, precisandosi che peraltro tale abrogazione è stata differita all'anno 2021 dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 3 - quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, introdotta in sede di conversione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede in base all'art. 1, commi da 816 a 836 e 846/847 per quanto di interesse delle province e città metropolitane che:

*a) il presupposto del canone è:*

*- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

*- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale (comma 819);*

*- l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni (comma 820);*



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## **Deliberazione del Consiglio metropolitano**

### **Direzione Territorio e mobilità**

*b) il canone è disciplinato con regolamento del Consiglio metropolitano in cui devono essere indicati:*

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari (comma 821, lett. a);*
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 (comma 821, lett. f); - per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (comma 821, lett. g);*
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 821, lett. h);*

*c) il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (comma 823);*

*d) per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio metropolitano in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. (comma 824);*

*e) per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Non sono soggette al canone le superfici*

*inferiori a trecento centimetri quadrati; (comma 825);*

*f) la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è di euro 30,00 (commi 826 e 828);*

*g) la tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica*



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Deliberazione del Consiglio metropolitano*

### *Direzione Territorio e mobilità*

*il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di euro 0,60 (commi 827 e 828);*

*h) per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto-*

*i) gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari (comma 832);*

*n) il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo (comma 835);*

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Atteso che il canone è disciplinato dalla Città metropolitana di Genova in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, come previsto dal sopra citato comma 817;

Considerato che al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito con il COSAP così come previsto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 sopra citato, si è ritenuto di:

- mantenere invariate le tariffe relative alle occupazioni del suolo mediante passi carrabili (di importo inferiore a quelle della legge in parola)
- mantenere conseguentemente invariati anche i coefficienti che attribuiscono:
  - il valore economico delle zone in cui ricadono le strade della Città metropolitana di Genova (Allegato 3);
  - il vantaggio economico degli utenti in base all'uso a cui è destinato il passo carrabile (Allegato 3);
- mantenere invariate le tariffe annue per le occupazioni permanenti (di cui soltanto quelle per le occupazioni suolo in genere sono superiori a quelle della legge n. 160/2019), fatta eccezione per quelle con seggiovie e funivie (fattispecie peraltro non presente sul territorio di competenza) che è



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Deliberazione del Consiglio metropolitano*

### *Direzione Territorio e mobilità*

stata adeguata alla tariffa della legge n. 160/2019;

- mantenere invariate le tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee, che risultano superiori a quelle della legge n. 160/2019, eccetto quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

- modificare le tariffe relative all'esposizione pubblicitaria, limitatamente alle preinsegne e ai cartelli e mezzi pubblicitari, mentre sono rimaste invariate quelle relative alla pubblicità temporanea;

Considerato altresì che sono stati mantenuti gli importi dei diritti di istruttoria e sopralluogo, invariati dall'anno 2016, di cui all'allegato 2 del nuovo Regolamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria", composto da 44 articoli, che al suo interno individua le disposizioni amministrative per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni e per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge n. 160/2019", allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto altresì dei seguenti cinque allegati:

**allegato 1** : classificazione in categorie delle strade provinciali

**allegato 2** : diritti di istruttoria e sopralluogo

**allegato 3** : determinazione del canone patrimoniale relativo ai passi carrabili

**allegato 4** : tariffe del canone patrimoniale relative ad altre tipologie di occupazione

**allegato 5** : tariffe del canone patrimoniale per cartelli ed altri mezzi pubblicitari;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla dott.ssa Maria Felicità Blasi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
***Deliberazione del Consiglio metropolitano***  
***Direzione Territorio e mobilità***

267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Atteso che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare il cui esito di esame istruttorio è allegato alla presente;

Ciò premesso:

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, composto da n. 44 articoli e relativi cinque allegati come indicati in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare atto che il suddetto Canone sostituisce le entrate derivanti dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
3. dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
4. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile;
5. dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
**Deliberazione del Consiglio metropolitano**  
**Direzione Territorio e mobilità**

segunte esito:

<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>	<b>Astenuti</b>
Marco Bucci, Daniela Botta, Mariajose' Bruccoleri, Luca Costa, Stefano Damonte, Simone Franceschi, Carlo Gandolfo, Claudio Garbarino, Maria Caterina Peragallo, Fabrizio Podesta', Gabriele Reggiardo, Laura Repetto, Giacomo Robello, Andrea Rossi, Antonio Segalerba, Franco Senarega, Giorgio Tasso, Claudio Villa.		
<b>Tot. 18</b>	<b>Tot. 0</b>	<b>Tot. 0</b>

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

In virtù dell'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati divenuta deliberazione n.11/2023.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**Approvato e sottoscritto**  
**La SEGRETARIA GENERALE**  
**Maria Concetta Giardina**  
con firma digitale

**Approvato e sottoscritto**  
**Il SINDACO METROPOLITANO**  
**Marco Bucci**  
con firma digitale



Città Metropolitana  
di Genova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL CANONE PATRIMONIALE  
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*Allegato e parte integrante della proposta di Deliberazione del Consiglio  
Metropolitano 1089/2023*

# INDICE

---

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE.....	4
ART. 3 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI.....	5
ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI .....	5
ART. 5 - ESENZIONI .....	6
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE .....	7
ART. 6 - COMPETENZA.....	7
ART. 7 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	7
ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	8
ART. 9 - ONERI PER IL RILASCIO .....	9
ART. 10 - POLIZZE FIDEIUSSORIE .....	10
ART. 11 - RIPRISTINO MANTO STRADALE .....	10
ART. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	11
ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	12
ART. 14 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA .....	12
ART. 15 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE .....	13
ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE O ALL'AUTORIZZAZIONE .....	13
ART. 17 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE .....	14
ART. 18 - VOLTURA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	14
ART. 19 - RINNOVO E PROROGA .....	14
ART. 20 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - Disciplina .....	15
ART. 21 - <i>ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE</i> .....	15
ART. 22 - CONVENZIONI SPECIALI .....	16
ART. 23 - OCCUPAZIONI ABUSIVE .....	16
ART. 24 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE .....	17
ART. 25 - MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL'AREA.....	17
TITOLO III -ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	18
ART. 26 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	18
ART. 27 - PUBBLICITÀ SULLE STRADE .....	18
ART. 28 - AUTORIZZAZIONI.....	19
ART. 29 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	19
ART. 30 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE .....	19
ART. 31 - INSTALLAZIONE DI SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI.....	20
ART. 32 - SOGGETTO PASSIVO .....	20
ART. 33 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE .....	20
ART. 34 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI, PERICOLOSI O DIFFORMI DALL'AUTORIZZAZIONE .....	21

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE.....	22
ART. 35 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE .....	22
ART. 36 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE .....	22
ART. 37 - OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O PEDONALI.....	23
ART. 38 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE .....	24
ART. 39 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.....	25
ART. 40 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA - Determinazione del canone .....	26
ART. 41 - VERSAMENTO DEL CANONE .....	26
ART. 42 - RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE E RIMBORSI.....	27
ART. 43 - SANZIONI.....	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
ART. 44 - NORME ATTUATIVE .....	28
Allegato 1 – Classificazione delle Strade Provinciali .....	28
Allegato 2 – Diritti di istruttoria e sopralluogo .....	31
Allegato 3 – Determinazione del canone patrimoniale relativo ai passi carrabili.....	31
Allegato 4 – Tariffe del canone patrimoniale relative ad altre tipologie di occupazione .....	35
Allegato 5 – Tariffe del canone patrimoniale per cartelli ed altri mezzi pubblicitari .....	38

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Città Metropolitana di Genova (di seguito denominata "Città Metropolitana") adotta il presente regolamento ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, che disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o di esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836 (di seguito denominato "canone"), in sostituzione dell'entrata da canone di occupazione suolo e aree pubbliche (già COSAP) di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 25/06/2015 e modificato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 47 del 25/11/2016.
2. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee e le esposizioni pubblicitarie, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che anche senza titolo insistono nell'ambito del territorio metropolitano e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città Metropolitana, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
  - allegato 1* : classificazione in categorie delle strade provinciali
  - allegato 2* : diritti di istruttoria e sopralluogo
  - allegato 3* : determinazione del canone patrimoniale relativo ai passi carrabili
  - allegato 4* : tariffe del canone patrimoniale relative ad altre tipologie di occupazione
  - allegato 5* : tariffe del canone patrimoniale per cartelli ed altri mezzi pubblicitari

## ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto dell'applicazione del canone, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 27/12/2019 n. 160, è:
  - a) l'occupazione sia permanente sia temporanea, anche abusiva, effettuata sulle strade, sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città metropolitana (e relative fasce di rispetto stradale);
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone.
4. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio e al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, a far data dal passaggio stesso.
5. Il canone, conformemente a quanto previsto all'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni sostituiti.

### **ART. 3 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici.
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **ART. 4 - SOGGETTI ATTIVE E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto alla Città Metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in base a tariffa determinata nel presente regolamento, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico o dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari, in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione relativa al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del canone dovuto, in qualità di rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio medesimo.
5. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
6. Spetta alla Città Metropolitana il canone per l'occupazione dei tratti di strade di proprietà dell'Ente metropolitano correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
7. In caso di occupazione di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori di centri abitati sia all'interno di centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il canone per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto alla Città Metropolitana.

## **ART. 5 - ESENZIONI**

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019, sono esenti dal canone ai sensi del comma 832, lett. f):

- a. le occupazioni con tende fisse o retrattili;
- b. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- c. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Città Metropolitana e di altri Enti pubblici territoriali;
- d. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- e. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, per fini non economici, patrocinate dalla Città Metropolitana;
- f. le occupazioni realizzate dagli enti del Terzo settore (soggetti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro) di cui all'art. 4 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- g. gli accessi carrabili ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale qualora il titolare e/o il soggetto beneficiante dell'accesso sia imprenditore agricolo e/o coltivatore diretto in attività o in quiescenza;
- h. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- i. gli innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati;
- j. occupazioni temporanee necessarie per riparazioni ed interventi urgenti, a seguito di eventi eccezionali, certificati da uno stato di emergenza o da un'ordinanza del Sindaco del Comune interessato, che riconosca l'evento calamitoso avvenuto in conseguenza di un'allerta meteo.

## **TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE**

### **ART. 6 - COMPETENZA**

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dall'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Codice della strada" (Cod. Strada).
2. I tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Cod. Strada, sono compresi nelle aree comunali. L'occupazione di tali aree è assoggettabile a canone da parte dei comuni.
3. Per le occupazioni interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Cod. Strada la Città Metropolitana, ente proprietario della strada, rilascia il preventivo nulla osta e il Comune l'autorizzazione.
4. Per le occupazioni interessanti le strade provinciali nei tratti fuori i centri abitati la Città Metropolitana, ente proprietario della strada, rilascia l'autorizzazione.

### **ART. 7 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico in via permanente o temporanea deve preventivamente presentare alla Città Metropolitana domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione o nulla osta, anche nei casi previsti all'art. 5.
  2. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall'interessato/i o con spid o altre forme di identità digitale, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada e può comprendere anche più opere, purché relative alla medesima arteria viabile.
  3. La domanda di concessione o autorizzazione, in bollo virtuale, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, reperibile sul sito istituzionale, deve essere presentata con modalità digitale presente nella sezione dedicata del sito istituzionale, con accesso da parte di soggetti in possesso di identità digitale.
- 3bis. E' consentita, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, alle sole persone fisiche la presentazione della domanda:
- con posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:  
pec@cert.cittametropolitana.genova.it
  - con raccomandata indirizzata all'ufficio archivio/protocollo della Città metropolitana di Genova Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova.
4. La domanda di nulla osta, in carta libera, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, reperibile sul sito istituzionale, può essere presentata con le stesse modalità di cui al comma 3 e 3bis.
  5. La Città Metropolitana realizza con i Comuni un procedimento integrato unico e telematico, in cui il nulla osta é inviato al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, che concluso il procedimento, ai sensi del proprio regolamento, provvede a inviare tempestivamente alla Città Metropolitana, copia del provvedimento rilasciato, riportante le eventuali prescrizioni del nullaosta della Città Metropolitana.
  6. La domanda, per tutte le tipologie di occupazioni e per l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, deve essere in regola con imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione, può

essere presentata secondo tutte le modalità previste dal codice dell'Amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005), deve contenere i dati richiesti nell'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale e la documentazione a corredo ivi indicata.

7. La domanda dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo, da versare con le modalità stabilite dall'art. 9. Gli importi sono fissati con determinazione del Sindaco metropolitano.
8. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti o temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità, come previsto dal Cod. Strada, nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportino l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.
9. La domanda di autorizzazione al collocamento temporaneo sulle strade ed aeree pubbliche di luminarie, festoni, striscioni e la posa di banchi di vendita e palchi, dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data di installazione degli stessi.
10. E' costituito, su supporti informatici, il registro delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate per occupazioni realizzate sulle strade provinciali, che contiene:
  - a. l'indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
  - b. l'indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
  - c. l'indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
  - d. l'indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
  - e. i dati finanziari e i dati tecnici.

## **ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. La domanda, oggetto di istruttoria da parte del Funzionario Responsabile unico del procedimento è esaminata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in particolare il Cod. Strada e il d.p.r. 16.12.1992. n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Reg. Cod. Strada), sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, tenuto conto degli aspetti connessi con la tutela ambientale.
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 26/05/2021.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta eccezione per cartelli e altri mezzi pubblicitari per i quali il termine è di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 53 del Reg. Cod. Strada.
4. Il procedimento amministrativo di competenza della Città Metropolitana si conclude con il rilascio dell'autorizzazione/concessione o nulla osta.
5. In caso di esito negativo del procedimento si applica la relativa norma del regolamento sul procedimento amministrativo sopra citato, a cui si fa rinvio.
6. Il richiedente non può pretendere la restituzione delle somme pagate per l'istruttoria della pratica e il sopralluogo effettuato.
7. Nel Disciplinare redatto dal tecnico incaricato dell'ufficio competente della Città Metropolitana, allegato all'autorizzazione/concessione o nulla osta, sono indicati: l'oggetto dell'intervento e i dati tecnici, i dati del richiedente, del tratto stradale e della località interessata, le modalità e il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime, le dimensioni dell'eventuale manomissione del manto stradale, necessaria per l'esecuzione

dell'opera. Nel Disciplinare sono, inoltre, fissate le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico alle quali i lavori sono sottoposti e la durata degli stessi.

8. Tutti gli impianti, che per la particolare natura di esercizio, possono costituire pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono possedere le caratteristiche richieste dalle leggi in materia e dalla licenza di esercizio rilasciata dagli Enti competenti.
9. Per gli impianti da realizzarsi sulla sede stradale, relativi a linee elettriche, di telecomunicazione e a infrastrutture digitali, sia aeree che in cavo sotterraneo, ovvero di tubazioni/condotture sotterranee destinate a servizio pubblico, possono essere richiesti, a corredo della domanda ed ai fini del rilascio dell'atto di concessione, tutti gli elementi relativi all'impianto medesimo, alla struttura e stabilità dei supporti; può essere richiesta anche l'adozione di speciali dispositivi ed opere ritenute necessarie per meglio salvaguardare la conservazione della strada e la sicurezza del transito.
10. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che richieda l'effettuazione di scavi e l'occupazione di strade, aree e spazi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, si applica la procedura di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 259/2003, nel testo modificato dall'art. 1 del d. lgs. 8/11/2021 n. 207.

#### **ART. 9 - ONERI PER IL RILASCIO**

1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione legittimano l'occupazione e sono rilasciati nel formato informatico ai sensi del d. lgs. n. 82/2005, previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - a) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, corrisposta all'Agenzia delle Entrate, mediante modello F24 o autocertificazione;
  - b) spese di istruttoria e di sopralluogo (da pagare mediante il sistema Pago PA), secondo gli importi stabiliti nell'allegato 2 del presente Regolamento, in vigore al momento di presentazione della domanda;
  - c) fideiussione bancaria o assicurativa, nei casi previsti dal successivo articolo 10;
  - d) pagamento anticipato di una o più annualità del canone dovuto, secondo quanto stabilito relativamente alle specifiche tipologie di occupazione, all'art. 11 comma 2 e all'art. 37 comma 4 dal presente Regolamento.
2. Gli importi di cui sopra potranno essere annualmente aggiornati con determinazione del Sindaco metropolitano.
3. E' facoltà della Città Metropolitana, in condizioni di reciprocità, esonerare dal pagamento degli oneri di cui sopra gli Enti Locali che aderiscano a specifici accordi di semplificazione in materia di Lavori Pubblici.
4. Le spese di istruttoria e di sopralluogo non sono dovute dai portatori di handicap e dai soggetti richiedenti le occupazioni temporanee necessarie per riparazioni ed interventi urgenti, a seguito di eventi eccezionali, certificati da uno stato di emergenza o da un'ordinanza del Sindaco del Comune interessato che riconosca l'evento calamitoso avvenuto in conseguenza di un'allerta meteo.

## **ART. 10 - POLIZZE FIDEIUSSORIE**

1. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o dalla manomissione dell'area occupata, comportanti la messa in pristino dei luoghi entro il termine di validità della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al bene pubblico o a terzi, può essere chiesta la stipula di una fideiussione di importo adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati alla sede e relativi manufatti stradali.
2. La fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal dirigente dell'ufficio competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione.
3. L'estinzione della garanzia fideiussoria è subordinata alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di danni accertati, si darà seguito all'incasso della fideiussione, salvo il maggior danno.
4. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi è ammessa la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da assentire nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
5. Le polizze fidejussorie sono svincolate automaticamente trascorsi due anni dal termine dei lavori.
6. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Città Metropolitana assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando l'importo garantito e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

## **ART. 11 - RIPRISTINO MANTO STRADALE**

1. Al termine dei lavori, su comunicazione del titolare della concessione/autorizzazione, l'ufficio metropolitano competente procederà alla verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate, con i ripristini effettuati, rilasciando, in caso favorevole, il benestare con rapporto liberatorio allo svincolo della cauzione prestata.
2. Nel caso di interventi che comportino modeste manomissioni del corpo stradale potrà essere richiesto, in sede di istruttoria, il pagamento anticipato dell'importo presunto - salvo conguaglio - dei lavori di "ripristino definitivo" del manto stradale, cui provvederà direttamente la Città Metropolitana, in occasione degli interventi programmati di manutenzione ordinaria (asfaltatura) della viabilità provinciale.
3. Le società erogatrici di pubblici servizi sono tenute ad effettuare, a loro cura e spese, il ripristino definitivo del manto stradale a seguito di scavi eseguiti con carattere di urgenza o di scavi per allacci alle reti esistenti.
4. L'importo per il "ripristino" del manto stradale può essere aggiornato a cura della direzione competente, in base ai prezziari regionali vigenti in materia di opere pubbliche.
5. Al termine dei lavori di scavo, di qualsiasi entità, il soggetto titolare della concessione/autorizzazione, come indicato nel disciplinare tecnico, è tenuto a provvedere al cosiddetto "ripristino provvisorio" del manto bituminoso stradale, in modo perfettamente

complanare e omogeneo al manto esistente. Lo stesso soggetto è tenuto a monitorare tale intervento di ripristino provvisorio e di assicurarne il mantenimento, mediante ricariche periodiche, fino al rifacimento definitivo della pavimentazione, di propria spettanza o affidato a terzi (o gestito in economia) dall'Amministrazione quale intervento ordinario di manutenzione stradale.

6. Le modalità di ripristino del manto stradale sono contenute nel disciplinare tecnico, parte integrante del titolo abilitativo, secondo le prassi in uso e/o concordate con il personale tecnico dell'Ente.

## **ART. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento autorizzatorio/concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun ritardo.
2. Per intervento urgente si intende un'apertura temporanea su rete esistente che comporti lavori da eseguire nel tempo massimo di 48 ore, per riparare un'interruzione o un guasto della rete, che sospenda il pubblico servizio o costituisca rischio per gli utenti.
3. Si considera altresì intervento urgente, quello atto a prevenire e rimuovere un pericolo, che minacci la pubblica incolumità (es. riparazione di un muro, di un cornicione, ecc...).
4. Per effettuare un intervento urgente, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio della Città Metropolitana e al Comune (in caso di intervento di cui al comma 3), adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione nel tratto di strada interessato. Si applica il canone per l'occupazione di fatto.
5. L'ufficio metropolitano provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
6. In mancanza della comunicazione di cui al comma 4, previo accertamento dell'abusività dell'occupazione e delle opere realizzate, l'ufficio metropolitano applica le sanzioni previste dalla legge.
7. Ove per qualsiasi motivo non possa essere rilasciato l'atto di autorizzazione/concessione, l'interessato deve, a sua cura e spese e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.

## ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il titolare dell'autorizzazione/concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione, prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) comunicare tempestivamente all'ufficio competente l'inizio e la fine dei lavori con le modalità e nei tempi definiti nel disciplinare;
  - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
  - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine del periodo di validità della concessione/autorizzazione di occupazione. In mancanza vi provvede la Città Metropolitana con addebito delle spese o utilizzando eventualmente **la cauzione** di cui al precedente art. 10;
  - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - f) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - g) pagare il canone alle scadenze previste;
  - h) restituire l'atto di concessione nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza;
  - i) informare la Città Metropolitana in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del provvedimento e a chiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese;
  - j) dare tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana in caso di variazione di residenza e/o domicilio;
2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa comunicazione della cessione.
3. I provvedimenti della Città Metropolitana sono rilasciati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e il titolare dell'autorizzazione/concessione risponde in proprio di tutti i danni, di qualsiasi natura e ammontare, che possano derivare a terzi per effetto dell'occupazione, manlevando completamente la Città Metropolitana.

## ART. 14 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. La Città Metropolitana, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o a tutela della sicurezza stradale.
2. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, l'Amministrazione Metropolitana potrà rilasciare un nuovo atto concessorio/autorizzatorio per la medesima area a un soggetto diverso dal precedente titolare, solo a seguito di rinuncia scritta di quest'ultimo a occupare nuovamente l'area.
3. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad apportare alle opere modifiche, spostamenti o rimozioni necessari richiesti dalla Città Metropolitana, in qualunque tempo e a suo totale carico. I relativi lavori devono essere eseguiti entro il termine prescritto dalla Città Metropolitana, pena l'esecuzione d'ufficio, con oneri a carico del titolare medesimo.

4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dalla Città Metropolitana danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
5. Varianti alle strade e/o limitazione alla circolazione, qualunque ne sia la natura e l'importanza, non danno diritto al soggetto titolare della concessione/autorizzazione di pretendere alcun indennizzo per disagi o deprezzamenti, arrecati ai beni stradali oggetto del provvedimento.

#### **ART. 15 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), relativa al divieto di subconcessione;
  - d) la mancata esecuzione, nei termini stabiliti dal disciplinare, dei lavori necessari all'esercizio della concessione/ autorizzazione;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. A seguito di decadenza, il soggetto titolare della concessione/autorizzazione, o suo avente causa, è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in osservanza del provvedimento dirigenziale, nel quale sono indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione/autorizzazione;
  - c) la rinuncia del concessionario.

#### **ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE O ALL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il soggetto titolare di una concessione/autorizzazione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all'ufficio competente con preavviso di 5 giorni e a propria cura e spese deve eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino stato.
2. Se previsto dalla normativa di settore, i lavori di ripristino devono essere autorizzati con regolare titolo abilitativo edilizio.
3. In caso di rinuncia alla concessione/autorizzazione, il canone annuo cessa di essere dovuto dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

## **ART. 17 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2 e della voltura prevista dal successivo art. 18.

## **ART. 18 - VOLTURA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Nel caso in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca il bene oggetto della stessa o l'azienda che del bene fa uso diretto, il subentrante, entro il termine di mesi sei, qualora non intenda rinunciarvi, deve informare l'ufficio competente della Città Metropolitana, e presentare apposita **comunicazione** di voltura, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
2. In caso **di** successione, a qualunque titolo, nella titolarità del bene cui afferisce la concessione/autorizzazione, la comunicazione di voltura deve essere presentata dal soggetto subentrante, nel termine e con le modalità di cui al comma precedente.
3. Se la successione avviene "inter vivos", l'obbligo della comunicazione può essere assolto anche dal precedente titolare.
4. L'ufficio competente, preso atto della comunicazione di voltura, rilascia un nuovo atto di concessione/autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone in precedenza versato
5. In caso di mancata comunicazione, laddove l'ufficio competente accerti il trasferimento del bene oggetto di concessione/autorizzazione o la successione nella titolarità dello stesso, provvede d'ufficio alla relativa voltura.

## **ART. 19 - RINNOVO E PROROGA**

1. Salvo diverse disposizioni **di** legge, le concessioni/autorizzazioni d'occupazione, hanno la durata massima prevista dal Cod. Strada e dal relativo Reg. di attuazione, o quella inferiore indicata dal provvedimento dirigenziale.
2. Sono stabiliti:
  - a) ventinove anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
  - b) ventinove anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
  - c) ventinove anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
  - d) tre anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
3. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza, vale quanto disposto per le concessioni permanenti, al precedente comma 1.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta, tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. I provvedimenti di concessione/autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni per occupazioni temporanee possono essere prorogate di norma, per un periodo pari a quello originario.
6. Il titolare della concessione/autorizzazione, qualora intenda rinnovare il titolo abilitativo di occupazione permanente, deve inoltrare apposita e motivata domanda - almeno 60 giorni prima della scadenza - al competente ufficio della Città Metropolitana, con le modalità di cui all'art 7.
7. Il titolare di autorizzazione, per occupazione temporanea, almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo abilitativo, può presentare domanda motivata di proroga, indicando la nuova durata del titolo.
8. Il rinnovo delle concessioni/autorizzazioni è concesso con provvedimento dirigenziale con istruttoria semplificata. Possono essere formulate nuove prescrizioni.

#### **ART. 20 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA**

1. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale, con cavi, condutture, impianti in genere e qualsiasi altro manufatto, destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla disciplina stabilita nel presente Regolamento.
2. La concessione non vincola in alcun modo la facoltà della Città Metropolitana di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalla concessione, relative sia all'andamento plano-altimetrico, sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporsi in alcun modo.
3. La Città Metropolitana può avvalersi della facoltà di far sottoscrivere, per accettazione, il disciplinare tecnico, allegato parte integrante dell'atto di concessione, firmato dal tecnico dell'ufficio e controfirmato dal dirigente del servizio competente, dal funzionario delle aziende erogatrici di pubblici servizi di cui al comma 1, munito di idonei poteri di rappresentanza.

#### **ART. 21 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE**

1. L'esecuzione delle opere e dei lavori, oggetto della concessione/autorizzazione, deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'atto dirigenziale e nel relativo disciplinare tecnico, parte integrante del titolo abilitativo, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e più specificatamente quelle dell'art. 21 del Cod. Strada e art. 30 e ss. Reg. di attuazione del Cod. Strada, nonché quelle del presente Regolamento.
2. Il disciplinare tecnico relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, ecc..) potrà essere sostituito con la stipulazione di apposita Convenzione, come previsto dal seguente art. 22.
3. Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito veicolare e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione sono tenuti a adottare, in ogni circostanza e tempo, tutte gli accorgimenti, le prevenienze, cautele e segnalazioni previste dalle normative vigenti in materia, nonché a rispettare le prescrizioni imposte dalla Città Metropolitana, atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale.

4. Le opere e i lavori devono avere inizio ed essere eseguiti nei termini previsti nel disciplinare e/o nelle convenzioni speciali sottoscritte dalle parti e completati non oltre un anno dalla data del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In caso di comprovata necessità, l'interessato può chiedere una proroga al termine fissato che, sentiti i pareri dei competenti uffici della Città Metropolitana, non potrà essere di norma superiore a sei mesi.
5. L'esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo dei predetti uffici, ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alle aree, sulle quali i lavori stessi sono in corso.
6. Al termine dei lavori il soggetto richiedente deve far pervenire la comunicazione di fine lavori, con l'allegata certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, redatta dal tecnico incaricato. Successivamente i tecnici del competente ufficio della Città Metropolitana accertano, previo sopralluogo, la regolare esecuzione degli stessi, redigendo apposito rapporto liberatorio.
7. In caso di inadempienze, la Città Metropolitana adotta la procedura per l'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati.

## **ART. 22 - CONVENZIONI SPECIALI**

E' facoltà della Città Metropolitana stipulare con Enti e Società pubbliche o private convenzioni speciali disciplinanti le occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua potabile, calore), di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, comprese le infrastrutture digitali, e di altri servizi a rete.

## **ART. 23 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni abusive sono accertate e contestate con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.
2. L'occupazione abusiva permanente comporta il pagamento dell'indennità di occupazione dal 1° gennaio, dell'anno risultante dal verbale di accertamento.
3. L'occupazione abusiva temporanea comporta il pagamento dell'indennità di occupazione effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
4. L'accertamento dell'avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al competente ufficio, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
5. L'occupante di fatto è responsabile per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

#### **ART. 24 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE**

1. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone da corrispondere in caso di occupazione autorizzata, maggiorato del 50 per cento, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019;
  - b. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 821 lett. h) legge n. 160/2019.
2. La sanzione è irrogata dal pubblico ufficiale competente, che ha contestato l'abuso.
3. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente, salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo, non pregiudica l'applicazione di quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.

#### **ART. 25 - MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL'AREA**

1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, che devono sempre rispondere alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e della circolazione stradale.
2. Qualora i concessionari eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni o altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Città Metropolitana.

## **TITOLO III -ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **ART. 26 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio metropolitano.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica.

### **ART. 27 - PUBBLICITÀ SULLE STRADE**

1. La pubblicità lungo le strade di competenza della Città metropolitana, come in vista di esse, è disciplinata dall'art. 23 del Cod. Strada e dal Reg. del Cod. Strada, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Per la collocazione di manifesti, cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici e nelle aree o sugli edifici tutelati come beni culturali si osservano le disposizioni di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
3. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia al contenuto dell'art. 23 del Cod.Strada.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari avviene mediante i mezzi pubblicitari, definiti dall'art. 47 del Reg. del Cod. Strada, di seguito elencati:
  - insegna di esercizio;
  - pre insegna;
  - cartello;
  - striscione, locandina e stendardo;
  - segno orizzontale reclamistico;
  - impianto pubblicitario di servizio;
  - impianto di pubblicità o propaganda.
5. Per le dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari si fa rinvio al vigente Reg. del Cod. Strada.
6. Sono considerati impianti di segnaletica verticale di indicazione, unicamente, quelli di cui agli artt. 134 "Segnali turistici e di territorio" e 136 "Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili" del Reg. del Cod. Strada.

## ART. 28 - AUTORIZZAZIONI

1. La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Città Metropolitana; nell'interno dei centri abitati, la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico della Città Metropolitana, in qualità di ente proprietario della strada.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

## ART. 29 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana.
2. E' fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dell'evento o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

## ART. 30 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a. Amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero dell'autorizzazione;
  - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e. data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta, o la scritta di cui al comma precedente, **deve** essere **sostituita** ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

### **ART. 31 - INSTALLAZIONE DI SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI**

1. Nel caso di richieste di installazione di cartelli che forniscono indicazioni di servizi utili, gli stessi devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere inoltre abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
2. Nel caso in cui sui detti cartelli sia riportata, come previsto dal Codice della Strada, la denominazione dell'esercizio (attività privata), gli stessi sono soggetti alla procedura autorizzativa, a scadenza triennale, al pagamento del canone ed inoltre non potranno essere installati ad una distanza superiore a 5 km dall'esercizio segnalato.

### **ART. 32 - SOGGETTO PASSIVO**

È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

### **ART. 33 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari, sia su suolo privato che su suolo demaniale, lungo ed in vista delle strade provinciali è dovuto un corrispettivo (di seguito denominato canone), così come previsto dall'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada e dall'art. 53, comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. La superficie da conteggiarsi ai fini dell'applicazione del canone di cui sopra viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato, all'unità di misura superiore.
4. Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo.
5. Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:
  - la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo;
  - le annualità successive: entro il 30 marzo di ciascun anno.
6. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

7. La graduazione delle tariffe, rispetto a quella standard, di cui al comma 6, si effettua sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
8. Il canone è determinato moltiplicando il coefficiente previsto per ciascuna categoria di strada di competenza della Città metropolitana per la tariffa relativa a ciascuna tipologia di mezzo pubblicitario, per la superficie del mezzo pubblicitario e per la durata dell'occupazione.
9. Le insegne di esercizio di superficie fino a 5 mq. sono escluse dall'applicazione del corrispettivo canone, avendo come finalità quella di identificazione della sede dell'impresa e non già quella pubblicitaria.

#### **ART. 34 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI, PERICOLOSI O DIFFORMI DALL'AUTORIZZAZIONE**

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del Cod. Strada, la Città Metropolitana diffida, nei modi di legge, l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Città Metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
2. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Reg. del Cod. Strada, la Città Metropolitana esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'Ente trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Città Metropolitana.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge n. 160/2019 e precisamente:
  - a) l'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 e dall'art. 23 del Cod. Strada.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del Cod. Strada, per la cui applicazione si osservano le disposizioni contenute nel relativo capo I del titolo VI.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANONE**

### **ART. 35 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Ai fini del calcolo del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non suscettibile di frazionamento, fatto salvo il primo anno ove si quantifica dalla data di rilascio del provvedimento concessorio, rapportando il canone annuale al numero di mesi di godimento effettivo. Il primo mese di godimento verrà computato per intero se il provvedimento concessorio è stato rilasciato entro i primi 15 giorni dello stesso, in caso contrario il canone decorrerà dal mese successivo;

- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni temporanee il canone è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione complessiva e si applica secondo misure giornaliere di tariffa.

### **ART. 36 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, sono indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe, rispetto a quella standard di cui al comma 1, è effettuata sulla base degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade, in tre categorie, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, come da prospetto "Elenco strade della Città Metropolitana di Genova", di cui all'allegato 1 del presente Regolamento;
  - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare convenzionale. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione/autorizzazione e all'uso dell'area interessata dall'occupazione.
3. Il canone è commisurato alla superficie occupata (o alla corrispondente proiezione sul suolo delle occupazioni sovrastanti e sottostanti il medesimo) ed è espresso in euro per metro quadrato o per metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Ai fini della determinazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposito tariffario, indicate negli Allegati al presente Regolamento.
7. Il canone è determinato moltiplicando il coefficiente previsto per ciascuna categoria di strada di competenza della Città Metropolitana per la tariffa relativa a ciascuna tipologia di occupazione, per la superficie occupata e per la durata dell'occupazione.
8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
9. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.
10. Ai sensi dell'art. 1 comma 834 della legge n. 160/2019, per le intercapedini di cui al comma 9, è possibile il pagamento una tantum, all'atto della concessione di un importo da tre volte la tariffa massima prevista per le occupazioni del sottosuolo.

#### **ART. 37 - OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O PEDONALI**

1. Sono considerati passi carrabili gli accessi ad un'area laterale privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, come disposto dall'art. 3, comma 1, punto 37) del Cod. Strada.
2. I passi carrabili possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso".
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità, come consentito dall'art. 1 comma 824 della legge 27/12/2019 n. 160.

5. In caso di accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione del suolo pubblico, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la Città Metropolitana autorizza l'installazione di apposito cartello segnaletico, al fine di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione può richiedere la rimozione del segnale stradale, recante il divieto di sosta nello spazio antistante l'accesso autorizzato, che elimina ogni limitazione all'uso collettivo dell'area in questione e comporta il non assoggettamento della fattispecie al canone patrimoniale.

6. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone, con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.
7. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **ART. 38 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione/autorizzazione. Per le occupazioni di durata pari almeno a quindici giorni, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo provinciale è ridotta ad un terzo.
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo provinciale, ridotta del 30 per cento.
7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
8. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di sottosuolo e soprassuolo, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la Città Metropolitana applica la tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con eventuali altre previste dalla normativa.
10. Per le occupazioni temporanee necessarie per riparazioni ed interventi urgenti, a seguito di eventi eccezionali, certificati da uno stato di emergenza o da un'ordinanza del Sindaco del Comune interessato, che riconosca l'evento calamitoso avvenuto in conseguenza di un'allerta meteo, il canone non è dovuto.

## **ART. 39 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto, ai sensi dell'art. 1, comma 829 della legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dalla Città Metropolitana, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
3. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale provinciale, ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge n. 160/2019, con cavi, condutture e impianti, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, comprese le infrastrutture digitali, e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
4. Il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa per il numero complessivo delle utenze, presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a 800 euro.
6. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
7. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Città Metropolitana competente per territorio, con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
8. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione a mezzo del servizio PagoPA presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a detto circuito.
9. La Città Metropolitana qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 3, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
10. Per le occupazioni temporanee di spazio pubblico per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, di cui al presente articolo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'articolo precedente relativo alle occupazioni temporanee, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dalla Città Metropolitana con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
  - a. il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo provinciale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
  - b. il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
  - c. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    - I. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    - II. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    - III. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

#### **ART. 40 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA - DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dalla Città Metropolitana.
2. Il canone per le occupazioni del sottosuolo, ridotto a un quarto, va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo.

#### **ART. 41 - VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Il versamento del canone, dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso.
2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione, il versamento del canone stesso deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e, comunque, non oltre il 30 marzo dell'anno in corso.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio del relativo atto di autorizzazione.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo del servizio PagoPA presso tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a detto circuito.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare dello stesso sia uguale o inferiore a 10,00 euro per le occupazioni permanenti e a 5 euro per le occupazioni temporanee.
6. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, escluse quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, con canone di importo complessivo superiore a 516,00 euro, è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione/autorizzazione, sino a quando il pagamento non risulti eseguito, disposta dalla Città Metropolitana.

8. In caso di eventi di carattere eccezionale e/o di calamità naturali che, durante l'anno, interessino tutto o parte del territorio metropolitano, il Sindaco metropolitano, può prevedere ulteriori criteri di agevolazione del canone, previa adeguata copertura finanziaria.

#### **ART. 42 - RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE E RIMBORSI**

1. L'ufficio competente della Città Metropolitana verifica i versamenti effettuati, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma, già versata a titolo di canone, è effettuata dal concessionario entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono recuperate le spese sostenute dalla Città Metropolitana per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, alla Città Metropolitana il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso la Città Metropolitana provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme da rimborsare, ai soggetti obbligati al pagamento del canone, spettano gli interessi di mora.
5. L'attività di recupero non dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non è maggiore di 10,00 euro.

#### **ART. 43 - SANZIONI**

1. Chi non effettua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, previa notifica al soggetto interessato di apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. La sanzione amministrativa, indicata nel comma 1, è ridotta ad un quarto se, entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori, secondo le disposizioni vigenti.
4. La sanzione indicata nel comma 1 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Cod. Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 44 - NORME ATTUATIVE

1. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, sono adeguate le componenti tariffarie del canone per ciascuna fattispecie, in misura non superiore all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT. In caso di mancata adozione di apposito provvedimento tariffario, entro il termine di legge, le componenti tariffarie relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Città Metropolitana contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento avrà effetto dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Metropolitan.

#### Allegato 1 – Classificazione delle Strade Provinciali

<b>CODICE STRADA</b>	<b>1<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>2<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>3<sup>a</sup> CATEGORIA</b>
2 - SANT' OLCESE		000+000÷13+590	
3 - CROCETTA D'ORERO		000+000÷13+224	
4 - PRAGLIA		000+000÷15+658	
5 - BOCCHETTA		000+000÷8+500	
6 - ISOVERDE		000+000÷8+896	
7 - CASTAGNOLA		000+000÷2+788	
8 - VOBZIA		000+000÷12+617	
9 - CROCEFIESCHI		000+000÷13+687	
10 - SAVIGNONE		000+000÷6+472	
11 - VALBREVENNA		000+000÷6+023	
12 - NENNO		000+000÷6+438	
13 - CRETO		000+000÷13+384	
14 - DAVAGNA		000+000÷16+482	
15 - BRUGNETO		000+000÷25+669	
16 - CASA DEL ROMANO		000+000÷15+503	
17 - FONTANIGORDA		000+000÷7+189	
18 - ROVEGNO		000+000÷11+769	

<b>CODICE STRADA</b>	<b>1<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>2<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>3<sup>a</sup> CATEGORIA</b>
19 - LUMARZO		000+000÷8+858	
20 - S. MARCO D'URRI			000+000÷15+612
21 - NEIRONE		000+000÷17+644	
22 - TRIBOGNA			000+000÷5+514
23 - SCOGLINA		000+000÷15+609	
24 - LORSICA		000+000÷3+147	
25 - ORERO		000+000÷5+729	
26 - VALGRAVEGLIA		000+000÷22+221	
26 BIS -VALMOGLIANA		000+000÷18+363	
27 - CASSEGO		000+000÷3+102	
28 - PIEVETTA			000+000÷5+404
29 - PIEVE LIGURE		000+000÷2+464	
30 - CAMOGLI		000+000÷4+475	
31 - SAN MARTINO DI NOCETO		000+000÷4+357	
32 - LEIVI		000+000÷8+335	
33 - S. SALVATORE		000+000÷5+111	
34 - COGORNO		000+000÷9+497	
36 - CARRO			000+000÷1+554
37 - SEMOVIGO			000+000÷9+669
38 - NOVANO			000+000÷2+873
39 - S. MARGHERITA LIGURE		000+000÷3+296	
40 - VELVA		000+000÷3+958	
41 - TIGLIETO		000+000÷16+913	
42 - ROMAGGI			000+000÷21+845
43 - TORRAZZA		000+000÷4+430	
44 - S. VITTORIA DI LIBIOLA		000+000÷10+619	
45 - S. GIULIA		000+000÷11+378	
46 - MONTESSORO			000+000÷9+599
47 - DELLA VITTORIA			000+000÷5+932
48 - FREGAROLO			000+000÷9+432
49 - SOPRALACROCE			000+000÷17+052
50 - S. STEFANO DI LARVEGO			000+000÷4+861
51 - LIVELLATO			000+000÷6+757
52 - N. S. DELLA GUARDIA		000+000÷7+844	
53 - BASTIA			000+000÷9+048

<b>CODICE STRADA</b>	<b>1<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>2<sup>a</sup> CATEGORIA</b>	<b>3<sup>a</sup> CATEGORIA</b>
55 - MONEGLIA		000+000÷6+175	
56 - BARBAGELATA			000+000÷19+433
58 - CROCETTA			000+000÷14+697
60 - MASSO			000+000÷4+544
61 - VACCAREZZA			000+000÷3+142
62 - FRANCO ROLANDI		000+000÷23+093	
63 - GABBIE			000+000÷3+822
64 - ACQUABIANCA			000+000÷4+548
66 - SCIARBORASCA		000+000-8+209	
67 - MONTE FASCE		000+000÷13+252	
68 - FACCIU'			000+000÷5+456
69 - CAPANNE DI MARCAROLO			000+000÷6+996
70 - CAMPORA		000+000÷11+287	
71 - MONTE CORNUA			000+000÷8+945
72 - ALPEPIANA			000+000÷11+669
73 - FAIALLO		000+000÷10+723	
75 - PENNA			000+000÷16+431
76 - OLBICELLA			000+000÷2+930
77 - BOASI		000+000-9+471	
78 - LERCA			000+000÷6+006
79 - DELLE COLLE			000+000÷7+233
80 - TRENASCO			000+000÷3+866
81 - S. FERMO			000+000÷9+347
82 - S. ALBERTO DI BARGAGLI			000+000÷9+452
83 - PIETRANERA			000+000÷9+109
84 - MONTANESI			000+000÷4+046
85 - VERZI			000+000÷7+239
86 - CASELLE			000+000÷2+929
87 - PROPATA ALTA			000+000÷4+837
88 - MONTEDOMENICO			000+000÷ 8+709
226 – VALLE SCRIVIA	000+000÷22+657		
227 – PORTOFINO	2+010÷7+710		
333 – USCIO	000+000÷19+845		
523 – DIR	0+930		
586 – VALLE D'AVETO		28+480÷30+600	

## Allegato 2 – Diritti di istruttoria e sopralluogo

€ 50,00 per occupazioni temporanee e permanenti IN CENTRO ABITATO

€ 110,00 per occupazioni temporanee e permanenti FUORI CENTRO ABITATO)

€ 200,00 per sopralluogo relativo a rilascio nulla osta per occupazioni permanenti in centro abitato o autorizzazione/concessione per occupazioni permanenti fuori centro abitato per opere e/o interventi lineari da realizzarsi longitudinalmente alla strada (**c.d. GRANDI SCAVI di società di servizi pubblici**).

Pagamenti da effettuarsi **con PAGO PA collegandosi al seguente indirizzo:**  
<https://www.cittametropolitana.genova.it/it/pagopa/mobilita-demanio-stradale>.

## Allegato 3 – Determinazione del canone patrimoniale relativo ai passi carrabili

### 1. CATEGORIA STRADE – CB (Canone Base)

Ripartizione delle strade provinciali in tre diverse categorie, stabilita in base alle loro caratteristiche strutturali, alla loro importanza ed ai flussi di traffico che le interessano, cui corrispondono tre diversi canoni base per metro lineare:

*strade di I categoria* € 23,40

*strade di II categoria* € 21,00

*strade di III categoria* € 18,70

## 2. VALORE ECONOMICO DELL'AREA – C1

Valore economico della disponibilità dell'area (un'occupazione può presentare diversa rilevanza economica a seconda che venga effettuata in una zona centrale o commerciale rispetto ad una periferica).

### ZONA 1<sup>a</sup> - Riviera:

**Coefficiente 1,20**

29 - PIEVE LIGURE	
30 - CAMOGLI	
31 – SAN MARTINO DI NOCETO	
32 - LEIVI	
33 - S. SALVATORE	
34 - COGORNO	
38 - NOVANO	
39 - S. MARGHERITA LIGURE	
44 - S. VITTORIA DI LIBIOLA	
45 - S. GIULIA	
55 - MONEGLIA	
58 – CROCETTA	tratto in Comune Rapallo (Golfo Tigullio)
60 – MASSO	
66 - SCIARBORASCA	
68 - FACCIU'	
71 - MONTE CORNUA	
78 - LERCA	
227 – PORTOFINO	
333 – USCIO	dal km 0+000 al km 11+700 (Golfo Paradiso)
523 – DIR	dal km 0+000 al Km 0+930 (Comuni di Sestri Levante e Casarza)

### ZONA 2<sup>a</sup> - Fascia intermedia

**Coefficiente 1,00**

2 - S. OLCESE	
3 - CROCETTA D'ORERO	
4 - PRAGLIA	
5 - BOCCHETTA	
6 - ISOVERDE	
7 - CASTAGNOLA	
9 – CROCFIESCHI	tratto in Comune di Busalla
10 - SAVIGNONE	
13 - CRETO	
14 - DAVAGNA	
19 - LUMARZO	
20 - S. MARCO D'URRI	
21 - NEIRONE	
22 - TRIBOGNA	
23 - SCOGLINA	
24 - LORSICA	
25 - ORERO	
26 - VALGRAVEGLIA	
26 BIS - VALMOGLIANA	
27 - CASSEGO	
36 – CARRO	
37 - SEMOVIGO	
40 – VELVA	

41 – TIGLIETO	tratto in Comune di Rossiglione
42 - ROMAGGI	
43 - TORRAZZA	
47 – DELLA VITTORIA	
49 - SOPRALACROCE	
50 - S. STEFANO DI LARVEGO	
51 - LIVELLATO	
52 - N. S. DELLA GUARDIA	
53 - BASTIA	
58 – CROCETTA	tratto nei Comuni di Coreglia e Orero (Fontanabuona)
61 - VACCAREZZA	
62 - FRANCO ROLANDI	
63 - GABBIE	
67 - MONTE FASCE	
69 - CAPANNE DI MARCAROLO	
70 - CAMPORA	
73 - FAIALLO	
77 - BOASI	
79 - DELLE COLLE	
80 - TRENSASCO	
82 - S. ALBERTO DI BARGAGLI	
84 - MONTANESI	
85 - VERZI	
88 - MONTEDOMENICO	
226 – VALLE SCRIVIA	
333 – USCIO	dal km 11+700 a fine strada (Fontanabuona)

**ZONA 3<sup>a</sup> - Entroterra Montano: Coefficiente 0,80**

8 - VOBIA	
9 - CROCFIESCHI	dal Comune di Crocefieschi a fine strada
11 - VALBREVENNA	
12 - NENNO	
15 - BRUGNETO	
16 - CASA DEL ROMANO	
17 - FONTANIGORDA	
18 - ROVEGNO	
28 - PIEVETTA	
41 – TIGLIETO	tratto in Comune di Tiglieto
46 - MONTESSORO	
48 - FREGAROLO	
56 - BARBAGELATA	
64 - ACQUABIANCA	
72 - ALPEPIANA	
75 - PENNA	
76 - OLBICELLA	
81 - S. FERMO	
83 - PIETRANERA	
86 - CASELLE	
87 - PROPATA ALTA	
586 – VALLE D'AVETO	dal km 28+480 al km 30+600- in Comune di Rezzoaglio (unico tratto di proprietà)

### 3. VANTAGGIO ECONOMICO UTENTI – C2

Coefficienti moltiplicatori per specifico uso esercitato dai concessionari sull'area pubblica occupata.

Passo carrabile a fondo agricolo **coefficiente 0,80**

Passa carrabile a civile abitazione **coefficiente 1,00**

Passo carrabile ad uso commerciale o industriale **coefficiente 1,20**

Tenendo conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone si applicherà la seguente formula :

$$\text{CB} \times \text{C1} \times \text{C2} \times \text{Apertura accesso (larghezza del passo} \times \text{profondità di 1 m)}$$

#### **Esempio :**

<b>passo carrabile a fondo agricolo</b>	su S.P. di I cat. in zona 1 a mq.: $23,40 \times 1,20 \times 0,80 = \text{€. 22,46}$
	su S.P. di II cat. in zona 2 a mq.: $21,00 \times 1,00 \times 0,80 = \text{€. 16,80}$
	su S.P. di III cat. in zona 3 a mq.: $18,70 \times 0,80 \times 0,80 = \text{€. 11,97}$
<b>passo carrabile ad uso civile abitazione</b>	su S.P. di I cat. in zona 1 a mq.: $23,40 \times 1,20 \times 1,00 = \text{€. 28,08}$
	su S.P. di II cat. in zona 2 a mq.: $21,00 \times 1,00 \times 1,00 = \text{€. 21,00}$
	su S.P. di III cat. in zona 3 a mq.: $18,70 \times 0,80 \times 1,00 = \text{€. 14,96}$
<b>Passo carrabile ad uso commerciale/industriale</b>	su S.P. di I cat. in zona 1 a mq.: $23,40 \times 1,20 \times 1,20 = \text{€. 33,69}$
	su S.P. di II cat. in zona 2 a mq.: $21,00 \times 1,00 \times 1,20 = \text{€. 25,20}$
	su S.P. di III cat. in zona 3 a mq.: $18,70 \times 0,80 \times 1,20 = \text{€. 17,95}$

**Allegato 4 – Tariffe del canone patrimoniale relative ad altre tipologie di occupazione**

<b>1) OCCUPAZIONI PERMANENTI – TARIFFA ANNUA (per mq)</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>a. Occupazione di suolo in genere</b>	
• S.P. I cat. ....	€ 37,40
• S.P. II cat. ....	€ 35,10
• S.P. III cat. ....	€ 32,80
<b>b. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, diverse da quelle realizzate da Aziende erogatrici di pubblici servizi</b>	
• S.P. I cat. ....	€ 12,90
• S.P. II cat. ....	€ 11,70
• S.P. III cat. ....	€ 10,50
<b>c. Occupazioni di spazi sottostanti il suolo, diverse da quelle realizzate da Aziende erogatrici di pubblici servizi</b>	
• S.P. I cat. ....	€ 9,30
• S.P. II cat. ....	€ 8,70
• S.P. III cat. ....	€ 8,20
<b>d. Occupazioni con seggiovie e funivie</b>	
• S.P. I cat. (per i primi 5 km) ....	€ 36,00
• S.P. II cat. id. C.S. ....	€ 30,00
• S.P. III cat. id. C.S. ....	€ 24,00
<i>€ 24,00 per ogni km o frazione eccedente i primi 5 km</i>	
<b>e. Occupazioni suolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante</b>	
• S.P. I cat. ....	€ 11,70
• S.P. II cat. ....	€ 10,50
• S.P. III cat. ....	€ 9,30
<b>f. Occupazioni sottosuolo per distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei</b>	
• S.P. I cat. ....	€ 9,30
• S.P. II cat. ....	€ 8,70
• S.P. III cat. ....	€ 8,20
<b>g. Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, parafarmaci, dolciumi, ecc.</b>	
• S.P. I cat. ....	€ 11,70
• S.P. II cat. ....	€ 10,50
• S.P. III cat. ....	€ 9,40

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFA GIORNALIERA (per mq)	IMPORTI
<b>a. Occupazione di suolo in genere</b>	
• S.P. I cat.....	€ 3,50
• S.P. II cat.....	€ 2,40
• S.P.III cat.....	€ 2,10
<b>b. Occupazione di suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti</b>	
• S.P. I cat.....	€ 3,50
• S.P. II cat.....	€ 2,40
• S.P.III cat.....	€ 2,10
<b>c. Occupazioni di suolo provinciale poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</b>	
• S.P. I cat.....	€ 0,60
• S.P. II cat.....	€ 0,40
• S.P.III cat.....	€ 0,30
<b>d. Occupazione spazi soprastantie sottostanti il suolo</b>	
• S.P. I cat.....	€ 1,00
• S.P. II cat.....	€ 0,90
• S.P.III cat.....	€ 0,80
<b>e. Occupazioni con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Città Metropolitana</b>	
• S.P. I cat.....	€ 2,20
• S.P. II cat.....	€ 2,00
• S.P.III cat.....	€ 1,90

3) OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TARIFFA FORFETTARIA (per mq)	IMPORTI
<p><b>a. Occupazione di suolo in genere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di durata non superiore a 30 giorni <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.P. I cat. .... € 11,70</li> <li>• S.P. II cat. .... € 10,60</li> <li>• S.P. III cat. .... € 9,40</li> </ul> </li> <li>- di durata pari o superiore a 30 giorni e inferiore a 90 giorni <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.P. I cat. .... € 14,60</li> <li>• S.P. II cat. .... € 12,90</li> <li>• S.P. III cat. .... € 11,70</li> </ul> </li> <li>- di durata pari o superiore a 30 giorni e inferiore a 180 giorni <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.P. I cat. .... € 16,40</li> <li>• S.P. II cat. .... € 15,10</li> <li>• S.P. III cat. .... € 14,10</li> </ul> </li> <li>- di durata pari o superiore a 180 giorni <ul style="list-style-type: none"> <li>• S.P. I cat. .... € 22,10</li> <li>• S.P. II cat. .... € 18,80</li> <li>• S.P. III cat. .... € 18,70</li> </ul> </li> </ul>	

**Allegato 5 – Tariffe del canone patrimoniale per cartelli ed altri mezzi pubblicitari**

TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DELLA STRADA		
	1	2	3
<b>INSEGNA</b>	esente	esente	esente
<b>PREINSEGNA</b>	€ 36,00 Annuale	€ 30,00 Annuale	€ 24,00 Annuale
<b>CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI</b>			
- fino a mq. 1,00 di superficie	€ 36,00 Annuale	€ 30,00 Annuale	€ 24,00 Annuale
- Da mq. 1,01 e fino a mq 3,00	€ 72,00 Annuale*	€ 60,00 Annuale*	€ 48,00 Annuale*
- Da mq. 3,01 e fino a mq 6,00	€ 108,00 Annuale	€ 90,00 Annuale	€ 72,00 Annuale
- Oltre mq. 6,00	€ 216,00 Annuale	€ 180,00 Annuale	€ 144,00 Annuale
<b>PUBBLICITA' TEMPORANEA</b>			
- Striscione, locandina, standardo (compreso il cavalletto)	€ 11,70 a mq x 15 gg (minimo) per ogni singola posizione	€ 11,70 a mq x 15 gg (minimo) per ogni singola posizione	€ 11,70 a mq x 15 gg (minimo) per ogni singola posizione
- Segni reclamistici orizzontali	€ 1,20 al mq per ogni giorno	€ 1,20 al mq per ogni giorno	€ 1,20 al mq per ogni giorno

**Esempio :**

\*30,00 x 1,20 x 2 mq = € 72,00

\*30,00 x 1,00 x 2 mq = € 60,00

\*30,00 x 0,80 x 2 mq = € 48,00

**Verbale n. 10 del 12.05.2023 - Parere sulla approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.**

In data 12.05.2023 alle ore 09.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti in video conferenza nelle persone di:

Dott. Fabrizio Rimassa Presidente

Dott. Piero Ghersi Componente

Dott.ssa Patrizia Trabucco Componente

per procedere all'esame della documentazione fornita per redigere il proprio parere sulla approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

A tale proposito i sottoscritti revisori:

visto

- l'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel – D.Lgs. 267/2000 – che prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l'istruttoria del presente atto che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

rilevato

- che dalla presente deliberazione si attesta che il canone patrimoniale è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone;

esprime **parere favorevole**

alla proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Alle ore 10.20 la riunione ha termine previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Fabrizio Rimassa (Presidente)

Dott. Piero Ghersi (Componente)

Dott.ssa Patrizia Trabucco (Componente)

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**1 – Attività normativa (Statuto e Regolamenti) – Atti fondamentali in materia di Servizi pubblici locali a rete (idrico – rifiuti - tpl)**

**ESITO DI ESAME ISTRUTTORIO**

SEDUTA DEL 16 Maggio 2023  
ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. 1089  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

All'esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito la seguente votazione:

Componente	Gruppo	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
BOTTA D.	per la CITTA' METROPOLITANA		5	X			
PERAGALLO M							
ROBELLO G.	FRATELLI D'ITALIA		2	X			
GANDOLFO C.							
ROSSI A.	LEGA CITTA' METROPOLITANA GENOVA/SALVINI		3	X			
SENAREGA F.							
PODESTA' F.	Forza Italia		2	X			
TASSO G.							
BRUCCOLERI M.	CIVICI DEMOCRATICI PROGRESSISTI		3			X	
DAMONTE S.							
COSTA L.	CIVICI DEMOCRATICI PROGRESSISTI		3			X	
VILLA C.							
Totali			18	12		6	

Annotazioni:

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

senza modificazioni   
con modificazioni

Genova,

16/5/2023

Il Presidente  
Andrea Rossi





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine al parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Genova li, 09/05/2023

**Sottoscritto dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49 1° comma e 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Direzione Territorio e mobilità**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Il presente provvedimento produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

Genova li, 11/05/2023

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale**